



**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE
DEGLI STRUMENTI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE**

Tra

ANCI VENETO con sede Padova, in persona del Direttore avv. Carlo Rapicavoli,
C.F. RPCCRL67R26F890A ivi domiciliato per la carica;

e

la **FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DI VENETO** (nel seguito FOIV), con sede in
via Banchina dell'Azoto, 15 - 30175 Marghera - Venezia, nella persona del Presidente pro tempore
Ing. Paolo Gasparetto C.F. GSPPLA58M02H620U
di seguito indicate come le Parti”

Premesse

Visti

* - **che lo Statuto dell'ANCI Veneto:**
- **all' Art. 2 FINALITA' E COMPITI**

..

f) promuove convegni e dibattiti, pubblica studi, atti anche a mezzo di propri organi di stampa.

2 - L'Associazione in particolare:

..

f) - individua e propone l'adozione di strumenti per incrementare la partecipazione dei cittadini Veneti alla vita amministrativa del proprio Comune;

g) - esamina ogni problema di interesse delle civiche amministrazioni promuovendo, nell'ambito delle proprie competenze, le necessarie iniziative;

h) - predispone ed attiva progetti di formazione per amministratori, segretari e dipendenti dei Comuni.

- **all' Art. 11 GRUPPI DI LAVORO**

1 - Per la predisposizione di pareri, studi, documenti, il Presidente, sentito il Direttivo, può istituire gruppi di lavoro, i cui componenti devono essere appartenenti ad organi politici dei Comuni ed enti associati.

* - **Lo Statuto di FOIV;**

All'Art. 2 recita:

Le finalità della Federazione sono le seguenti:

..

Dare maggiore autorevolezza forza ed incisività alle scelte di politica di categoria, da perseguire a livello nazionale e regionale;

All'Art 8 recita:

Il Consiglio di Federazione esercita le seguenti attribuzioni:

..

7 - Nomina commissioni consultive e di studio per i problemi di interesse regionale, con la partecipazione ad ognuna di almeno un consigliere, provvedendo a designare il Presidente responsabile di ciascuna commissione;

Su queste basi, visti:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il documento recante "Strategia per la crescita digitale 2014-2020", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2015;
- il Piano Triennale per l'Informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 (nel seguito anche Piano Triennale), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 (registrato al n. 2053 del 4 settembre 2020 per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile);
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; VISTO il documento recante "Strategia per la crescita digitale 2014-2020", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2015;
- VISTO il documento recante "Strategia per la crescita digitale 2014-2020", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2015;
- Gli accordi intercorsi fra ANCI Veneto e Regione Veneto (Convenzione del 15.12.2020) come soggetto attuatore del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (c.d. "Rilancio").
- L'art 6 del DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 (Piano integrato di attività e organizzazione)

CONSIDERATO CHE

per l'attuazione della Transizione Digitale delle PA il Codice dell'Amministrazione Digitale all'Art 17 viene prescritto che ciascuna Pubblica Amministrazione:

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.
2. L'emergenza sanitaria legata al Covid-19, in modo particolare, ha evidenziato i vantaggi di un impiego sempre maggiore degli strumenti digitali nella disponibilità di informazioni, collegamenti e servizi per il cittadino e le P.A.
3. Le Parti hanno un comune interesse a realizzare un proficuo rapporto di collaborazione finalizzato a dare un contributo significativo alla promozione e diffusione nell'utilizzo dei principali strumenti digitali di cui le P.A. si sono dotate sia nella formazione e motivazione del personale della PA all'uso di tali strumenti sia nella divulgazione degli stessi nei confronti dei cittadini che possono trarre miglior beneficio dalle risorse digitali disponibili se opportunamente informati.

Tanto sopra premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2 (Obiettivi e oggetto)

Con il presente Protocollo le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato a promuovere iniziative volte al raggiungimento di obiettivi di comune interesse relativamente alla promozione dell'uso degli strumenti digitali (SPID, PAGOPA, MYPORTAL, Domicilio Digitale, ..) sia nei confronti del personale delle PA tramite lo svolgimento di iniziative dirette alla formazione degli operatori del settore della PA sia nei confronti dei cittadini, nonché a favorire la valorizzazione e la diffusione della cultura tecnica, l'aggiornamento e la formazione professionale degli Ingegneri che operano nel settore della PA come liberi professionisti, dipendenti di azienda o di enti pubblici.

Le Parti, congiuntamente e nel rispetto delle reciproche competenze, definiscono ulteriori ambiti di azione di comune interesse.

Articolo 3 (Impegni delle Parti)

1 Le Parti si impegnano a costituire un Comitato tecnico-operativo che opera secondo le modalità definite dall'articolo 5 del presente atto.

2 Le Parti si impegnano a stipulare Atti esecutivi al fine di dare attuazione al presente Protocollo, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4.

Articolo 4 (Atti esecutivi)

1 Le Parti disciplinano attraverso specifici Atti esecutivi le modalità, i metodi e le risorse umane e strumentali per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Protocollo nel periodo di validità dello stesso.

2 Il contenuto degli Atti esecutivi è proposto alle Parti dal Comitato, ai sensi dell'articolo 5 del presente Protocollo, tenuto conto dei rispettivi ambiti di competenza delle Parti e di quanto previsto dall'articolo 2 del Protocollo medesimo.

3 In ragione della natura di FOIV che federa gli Ordini degli Ingegneri del Veneto, costituiti su base provinciale, ogni azione verrà declinata da FOIV con l'ausilio operativo dei rispettivi Ordini Provinciali. Da questo deriva che il protocollo prevede una suddivisione su base territoriale di competenza degli Ordini per l'applicazione del punto 1 del presente articolo con l'individuazione di un referente per ciascun Ordine.

Articolo 5 (Indirizzo, coordinamento e monitoraggio)

1 Per l'attuazione del presente Protocollo è costituito dalle parti un Comitato tecnico-operativo, denominato "Comitato", cui spetta verificare il corretto svolgimento delle attività e garantire il buon andamento delle stesse, nonché definire una proposta del contenuto degli Atti esecutivi da sottoporre alle Parti per la successiva sottoscrizione.

2 Il Comitato è composto da tre rappresentanti di ANCI Veneto e tre rappresentanti della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, i cui nominativi saranno comunicati tra le Parti via PEC contestualmente alla sottoscrizione del Protocollo medesimo. La sostituzione di un componente del Comitato è comunicata e approvata dalle Parti.

3 Il Comitato si riunisce almeno quadrimestralmente e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su istanza di uno dei componenti.

4 L'attività svolta dai componenti non comporta per le amministrazioni contraenti alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o gettoni di presenza.

Articolo 6 (Durata, rinnovo e recesso)

1 Il presente Protocollo ha la durata di trentasei mesi, con decorrenza dalla data di conoscenza da parte di ANCI Veneto della sottoscrizione mediante firma digitale del Protocollo medesimo da parte di FOIV, trasmesso all'indirizzo PEC di ANCI Veneto anciveneto@pec.it.

2 Il presente Protocollo potrà essere rinnovato per lo stesso periodo di cui al comma 1, prima della sua naturale scadenza, previo accordo tra le Parti.

3 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo dandone comunicazione scritta, a mezzo PEC e con preavviso di mesi tre, all'altra Parte.

Articolo 7 (Modifiche al Protocollo)

1. A seguito di adeguamenti a rilevanti e nuove esigenze, le Parti possono apportare modifiche al presente Protocollo, di concerto ed esclusivamente in forma scritta.

Articolo 8 (Oneri finanziari)

1 Il presente Protocollo non comporta alcun impegno di carattere oneroso tra le Parti, bensì prevede una sinergia delle stesse in relazione ai compiti istituzionali per i quali ciascuna sosterrà le spese di propria competenza.

2 Ai fini dei rispettivi obblighi di rendicontazione, gli eventuali costi e le spese relativi alle attività realizzate in forza del presente Protocollo saranno eventualmente previsti negli Atti esecutivi di cui all'articolo 4.

3 Il presente Protocollo e gli Atti esecutivi di cui all'art. 4 sono esenti dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 9 (Pubblicità)

1 Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito istituzionale le notizie relative alla sottoscrizione del presente Protocollo e alle attività conseguenti e a diffondere i risultati raggiunti.

2 Le Parti possono promuovere i risultati raggiunti all'interno del presente Protocollo congiuntamente ovvero singolarmente, nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, previa informazione dell'altra Parte.

Articolo 10 (Riservatezza e trattamento dati personali)

1 Le Parti s'impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie e utili alla corretta esecuzione del presente Protocollo.

2 Le Parti concordano nel considerare tutte le informazioni scambiate, in funzione e in esecuzione del presente Protocollo, come informazioni di carattere istituzionale, impegnandosi a mantenere tale riservatezza dei documenti e delle informazioni anche ai propri dipendenti e collaboratori, nel rispetto delle norme dettate dai rispettivi codici di comportamento.

3 Le Parti provvedono al trattamento dei reciproci dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con separato atto saranno definite le rispettive responsabilità laddove dal presente Protocollo derivassero attività comuni nel trattamento di dati personali.

Articolo 11 (Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro per effetto del presente Protocollo. In mancanza di composizione amichevole, tutte le controversie comunque derivanti dal presente Protocollo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto.

Per Anci Veneto
Il Direttore
f.to **Avv. Carlo Rapicavoli**



Per Foiv
Il Presidente
f.to **Ing. Paolo Gasparetto**

